

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 945-B)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ORLANDO, SALVI, BUTINI, D'ONOFRIO,
COLOMBO SVEVO e D'AMELIO**

(V. Stampato n. 945)

*approvato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri) del Senato
della Repubblica nella seduta del 6 febbraio 1985 (V. Stampato Camera
n. 2567)*

*modificato dalla III Commissione permanente (Affari esteri - Emigrazione)
della Camera dei deputati nelle seduta del 27 febbraio 1986*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 marzo 1986*

Riordinamento dell'Istituto italo-africano

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

All'Istituto italiano per l'Africa, riordinato dalla legge 15 marzo 1956, n. 154, è confermata la denominazione di Istituto italo-africano, assunta con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1971, n. 1384.

L'Istituto assolve alle funzioni di studio, di documentazione e di promozione

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

della cooperazione economica, culturale e scientifica fra l'Italia ed il Continente africano spettantigli nel quadro dell'azione governativa ed in armonia con essa.

Previa delibera del consiglio di amministrazione esso può assumere, inoltre, la esecuzione di progetti di cooperazione tecnica per lo sviluppo dei Paesi africani da realizzarsi, con finanziamento e supervisione del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, tramite una apposita unità organica. In tale caso si applicano le norme previste dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dai contratti conclusi, di volta in volta, tra l'Istituto ed il predetto dipartimento.

Art. 2.

Sono organi dell'Istituto quelli previsti dall'articolo 3 della legge 15 marzo 1956, n. 154, quali disciplinati dallo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1971, n. 1384, nonchè il direttore generale.

Quest'ultimo è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Ministro degli affari esteri, con incarico di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta.

Il direttore generale è scelto tra funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri in attività di servizio, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di seconda classe, da collocare fuori ruolo ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in aggiunta al contingente ivi previsto, ovvero, nel caso di indisponibilità, fra professori universitari, ordinari e straordinari, con qualificata competenza del Continente africano, da collocare in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto quelli previsti dall'articolo 3 della legge 15 marzo 1956, n. 154, quali disciplinati dallo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1971, n. 1384, nonchè il direttore generale. Quest'ultimo è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Ministro degli affari esteri, con incarico di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il direttore generale ha diritto ad un trattamento economico, a carico dell'Istituto, stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, di un ammontare comprendente le competenze previste per la sua qualifica nel ruolo di provenienza ed una indennità integrativa aggiuntiva che tenga conto dei doveri di rappresentanza propri dell'incarico e comunque non superiore ad un terzo del trattamento economico complessivo di un ministro plenipotenziario di seconda classe.

Al compimento dei sessantacinque anni di età il direttore generale decade automaticamente dall'incarico ed è sostituito.

Le modifiche statutarie deliberate dall'assemblea dei soci diventano esecutive dopo la loro approvazione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'Istituto conserva la propria sede nell'edificio attualmente in uso.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali subentra all'Istituto nell'amministrazione e nel deposito, con i vincoli inerenti il regime di demanio pubblico, delle raccolte e delle pertinenze del Museo africano, già Museo coloniale, indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1956, n. 154.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Il direttore generale ha diritto ad un trattamento economico, a carico dell'Istituto, stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, per un ammontare corrispondente alle competenze previste per la sua qualifica nel ruolo di provenienza.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 3.

1. *Identico.*

2. *Identico.*